

Cuneo, li 01 aprile 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 16/2014

QUANTE IMPOSTE PER LE ATTIVITÀ ALL'ESTERO?

L'art. 9 della Legge 6.8.2013 n. 97 ha apportato alcune rilevanti modifiche in merito alla disciplina del "monitoraggio fiscale" sulle attività detenute all'estero. In particolare il nuovo modulo RW nel Modello Unico:

- **non** prevede più la **soglia di € 10.000,00** per beneficiare dell'esonero;
- **non** comprende più la sezione relativa **all'indicazione dei trasferimenti** da, verso e sull'estero;
- deve essere compilato anche dai **"titolari effettivi"** degli investimenti esteri.

Dal periodo di imposta 2013 le attività estere devono essere valorizzate secondo i criteri per il calcolo della base imponibile dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE).

IVIE: IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO

L' imposta sugli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati:

- ✓ è a carico del **proprietario** o del **titolare di altro diritto reale** dell'immobile;
- ✓ è dovuta in misura proporzionale **alla quota e ai mesi di possesso**;
- ✓ è pari allo **0,76%** del valore dell'immobile o pari al **0,40%** per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

La **base imponibile** è diversa a seconda dello stato estero di ubicazione.

E' deducibile un importo pari **all'imposta versata nello Stato** in cui è ubicato l'immobile.

IVAFE: IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

L' imposta sulle attività finanziarie è dovuta:

- ✓ **proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione**;
- ✓ in misura pari **all'1,50%**.

Il valore dell'attività finanziaria è costituito **dal valore di mercato**.

È deducibile un importo pari **all'imposta patrimoniale versata** nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Per i **c/c bancari e libretti di risparmio** detenuti in Stati UE, occorre indicare l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

L'imposta è fissa ed è pari a **€ 34,20**, la quale non è dovuta se il valore medio di giacenza è complessivamente non superiore a € 5.000,00.